Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378 - 7028

L 128

32° anno

11 maggio 1989

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
*	Regolamento (CEE) n. 1213/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali	•
*	Regolamento (CEE) n. 1214/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore dei cereali	;
*	Regolamento (CEE) n. 1215/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna 1989/1990, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali	•
*	Regolamento (CEE) n. 1216/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3103/76 relativo all'aiuto per il frumento duro	;
*	Regolamento (CEE) n. 1217/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per il frumento duro	(
*	Regolamento (CEE) n. 1218/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento	
*	Regolamento (CEE) n. 1219/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso	9
*	Regolamento (CEE) n. 1220/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore del riso	1
*	Regolamento (CEE) n. 1221/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio	1
*	Regolamento (CEE) n. 1222/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso	1:
,	lear	***

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

Sommario (segue)	*	Regolamento (CEE) n. 1223/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1008/86 che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabili alla fecola di patate	13
	*	Regolamento (CEE) n. 1224/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna cerealicola 1989/1990, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate	14
	*	Regolamento (CEE) n. 1225/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi	15
	*	Regolamento (CEE) n. 1226/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva	17
		Regolamento (CEE) n. 1227/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva	18
		Regolamento (CEE) n. 1228/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole	20
		Regolamento (CEE) n. 1229/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole	22
	*	Regolamento (CEE) n. 1230/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che modifica il regolamento n. 724/67/CEE che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna, nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento	23
		Regolamento (CEE) n. 1231/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia	24
	*	Regolamento (CEE) n. 1232/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia	26
	*	Regolamento (CEE) n. 1233/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo dei semi di soia	27
	*	Regolamento (CEE) n. 1234/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo dei semi di lino	28
	*	Regolamento (CEE) n. 1235/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame	29
	*	Regolamento (CEE) n. 1236/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	31
		Regolamento (CEE) n. 1237/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve	32

Sommario (segue)	★ Regolamento (CEE) n. 1238/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1989/1990
	★ Regolamento (CEE) n. 1239/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi
	★ Regolamento (CEE) n. 1240/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Consiglio
	89/311/CEE:
	★ Decisione del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa alla concessione di un aiuto all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti da parte di alcuni Stati membri

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1213/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che secondo l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (5), in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, i prezzi indicativi sono corretti dal Consiglio; che è opportuno prevedere che, come per i prezzi di intervento, tale adeguamento sia operato dalla Commissione;

considerando, d'altronde, che ai fini del risanamento del settore dei cereali, è opportuno abbreviare, il periodo durante il quale i cereali possono essere offerti all'intervento; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2727/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «In questo caso la Commissione adegua i prezzi indicativi utilizzando gli elementi di derivazione che sono stati adoperati per fissarli in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4.»
- 2) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati soltanto nei periodi seguenti:
 - dal 1º agosto al 30 aprile per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo;
 - dal 1° novembre al 31 maggio per quanto riguarda gli altri Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽³⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica agricola comune; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata in un complesso comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che, in molti casi, la produzione eccedentaria non trova più alcuno sbocco a condizioni normali, né sul mercato interno né sui mercati d'esportazione; che, per ridurre gli oneri finanziari occasionati dallo smaltimento delle eccedenze sui mercati dei paesi terzi e per promuovere l'incremento del consumo sul mercato interno, è opportuno proseguire l'attuale politica restrittiva in materia di prezzi; che, tenuto conto da un lato del nuovo regime di intervento e dell'applicazione ulteriore del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tale obiettivo può essere conseguito mantenendo, per la campagna 1989/1990, il prezzo d'intervento del frumento tenero, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo applicato durante l'ultima campagna;

considerando che nell'ambito di una politica di qualità conviene sostenere la produzione di frumento tenero panificabile di qualità superiore nonché la produzione di segala panificabile; che a tal fine è opportuno mantenere l'applicazione della maggiorazione speciale a favore del frumento tenero panificabile e della segala panificabile; che occorre tuttavia adeguarne il livello per tener conto della riduzione ulteriore del prezzo di intervento prevista all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, nel 1986/1987 il Consiglio ha avviato un ravvicinamento del suo prezzo d'intervento al prezzo d'intervento del frumento tenero; che in considerazione, da un lato, dell'attuale rapporto di prezzo fra i cereali e, dall'altro, dello squilibrio rilevato sul mercato del frumento duro, appare opportuno continuare detta politica di ravvicinamento; che a tal fine è opportuno operare una diminuzione supplementare del prezzo d'intervento del frumento duro;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, a un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, i prezzi spagnoli devono essere ravvicinati ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che con i criteri previsti per questo ravvicinamento del prezzo di intervento spagnolo del frumento duro si ottiene il livello di prezzo sotto indicato; che, tenuto conto delle modifiche avvenute dopo l'adesione nei meccanismi di intervento nonché dell'applicazione del meccanismo stabilizzatore, occorre allineare, a decorrere dalla campagna 1989/1990, il prezzo di intervento spagnolo dell'orzo, della segala e del sorgo su quello applicabile nel resto della Comunità;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 i prezzi applicabili nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1989/1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES

ALLEGATO

	(ecu/t)		(ecu/t) ·
FRUMENTO TENERO		GRANTURCO	
Prezzo d'intervento (1)	179,44	Prezzo d'intervento	179,44
Prezzo indicativo comune	247,78	Prezzo indicativo comune	225,48
SEGALA	·	SORGO	
Prezzo d'intervento (2)	170,47	Prezzo d'intervento	170,47
Prezzo indicativo comune	225,48	Prezzo indicativo comune	225,48
ORZO		FRUMENTO DURO	
Prezzo d'intervento	170,47	Prezzo d'intervento:	
		 Comunità a dieci 	261,09
		— Spagna	222,51
Prezzo indicativo comune	225,48	Prezzo indicativo comune	315,39

⁽¹⁾ Il prezzo è aumentato di 3,48 ecu/t per il frumento tenero panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.

(2) Il prezzo è aumentato di 8,70 ecu/t per la segala panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1215/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna 1989/1990, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in base alla produzione cerealicola ed ai quantitativi di cereali utilizzati nella Comunità senza intervento finanziario ed alle importazioni dei prodotti di sostituzione dei cereali figuranti nell'allegato D del succitato regolamento; che tuttavia, in considerazione della situazione della cerealicol-

tura nella Comunità e dell'applicazione del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, appare opportuno fissare, per la campagna 1989/1990, l'importo del prelievo di corresponsabilità al livello qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in 5,22 ecu/tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 4.

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1216/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3103/76 relativo all'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (²), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, data l'importanza che il regime d'aiuto alla produzione di frumento duro riveste nella formazione del reddito degli agricoltori in talune zone svantaggiate della Comunità in cui questa produzione ha carattere tradizionale, occorre prevedere l'applicazione di detto regime anche alla regione della Tracia in Grecia e, per la Spagna, alla Comunità autonoma di Navarra ed alle provincie di Toledo, Zamora e Salamanca; che conviene modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 3103/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1583/86 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 è modificato come segue:

- 1) la regione «Tracia» è aggiunta alla parte «Grecia»;
- 2) la parte «Spagna» è sostituita dal testo seguente:
 - «SPAGNA»
 - Comunidades Autónomas: Andalucia y Navarra
 - Provincias: Badajoz Burgos Salamanca —
 Toledo Zamora Zaragoza»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1217/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (²), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'obiettivo dell'aiuto al frumento duro è di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori delle regioni della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e cospicua della produzione agricola; che queste regioni sono state definite dal regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1216/89 (7); che, per attenuare le ripercussioni

della riduzione del prezzo d'intervento per il frumento duro sui redditi dei produttori, è opportuno aumentare l'aiuto per la campagna 1989/1990;

considerando che le regole di ravvicinamento degli aiuti previste dall'articolo 79, paragrafo 2 dell'atto di adesione danno luogo, per la Spagna, alla fissazione dell'importo dell'aiuto indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1989/1990 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 a:

- 158,98 ecu per ettaro per la Comunità a dieci,
- 80,61 ecu per ettaro per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽³⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1218/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità; che, come l'esperienza dimostra, il livello delle maggiorazioni mensili per i cereali potrebbe aver frenato gli operatori; che, ai fini di uno smaltimento più regolare delle scorte, è opportuno procedere a un certo ribasso delle maggiorazioni;

considerando che, per quanto riguarda il prezzo d'entrata del granturco e del sorgo, le maggiorazioni mensili sono stabilite inoltre conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate dal presente regolamento.

Articolo 2

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

(in ecu per tonnellata)

Periodo	Maggiorazioni mensil d'intervento e al		Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo indicativo e al prezzo di entrata		
	Frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo	Frumento duro	Frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo	Frumento duro	
Luglio 1989	_		_	_	
Agosto 1989		-	1,31	1,78	
Settembre 1989	-		2,62	3,56	
Ottobre 1989	_		3,93	5,34	
Novembre 1989	1,31	1,78	5,24	7,12	
Dicembre 1989	2,62	3,56	6,55	8,90	
Gennaio 1990	3,93	5,34	7,86	10,68	
Febbraio 1990	5,24	7,12	9,17	12,46	
Marzo 1990	6,55	8,40	10,48	14,24	
Aprile 1990	7,86	10,68	11,79	16,02	
Maggio 1990	9,17	12,46	13,10	17,80	
Giugno 1990	_	_	13,10	17,80	

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 6.

(in ecu per tonnellata)

Per quanto concerne il granturco ed il sorgo, la maggiorazione mensile fissata per i mesi di agosto e settembre non si applica al prezzo d'entrata.

Articolo 3

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata del frumento segalato, dell'avena, del grano saraceno, del miglio, della scagliola e di «altri cereali», validi per il primo mese della campagna, sono quelle applicabili al frumento tenero.

Articolo 4

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala nonché al prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento tenero e di frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

Periodo	Farina di frumento, di frumento segalato e di segala, semole e semolini di frumento tenero	Semole e semolini di frumento duro
Luglio 1989	_	_
Agosto 1989	1,98	2,81
Settembre 1989	3,96	5,62
Ottobre 1989	5,94	8,43
Novembre 1989	7,92	11,24
Dicembre 1989	9,90	14,05
Gennaio 1990	11,88	16,86
Febbraio 1990	13,86	19,67
Marzo 1990	15,84	22,48
Aprile 1990	17,82	25,29
Maggio 1990	19,80	28,10
Giugno 1990	19,80	28,10
	1	l.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1219/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che esiste il rischio, in particolare per il riso di tipo medio, di un aggravarsi dello squilibrio tra l'offerta e la domanda; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni più severe per disciplinare l'intervento e in particolare una riduzione del periodo durante il quale il risone può essere offerto all'intervento; che occorre pertanto modificare il

regolamento (CEE) n. 1418/76 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sostituito dal testo seguente:

«1. Durante il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio, gli organismi d'intervento acquistano i quantitativi di risone loro offerti purché le offerte rispondano alle condizioni, in particolare quantitative e qualitative, che saranno determinate in conformità del paragrafo 5.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽³⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1220/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89 (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che il prezzo d'intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell'orientamento da dare alla produzione del riso in vista della sua utilizzazione;

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione dei criteri di fissazione dei vari prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo induce a fissare tali prezzi ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue:

- 1) Comunità a dieci:
 - a) prezzo d'intervento risone:

314,19 ecu per tonnellata;

- b) prezzo indicativo riso semigreggio:
 - 546,88 ecu per tonnellata.
- 2) Spagna:
 - a) prezzo d'intervento risone:

281,52 ecu per tonnellata;

b) prezzo indicativo riso semigreggio:

546,88 ecu per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1221/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, nel fissare l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso conformemente alle esigenze del mercato; che è inoltre opportuno rendere più regolare lo smaltimento ed evitare che gli operatori trattengano scorte di riso; che è d'uopo, a tal fine, ridurre le maggiorazioni mensili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui

all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:

- 2,07 ecu per tonnellata per il prezzo d'intervento e per il prezzo d'acquisto,
- 2,58 ecu per tonnellata per il prezzo indicativo.
- 2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento ed al prezzo d'acquisto dal 1° gennaio al 1° luglio 1990, i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1990 rimangono validi fino al 31 agosto 1990.

Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1° ottobre 1989 al 1° luglio 1990; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1990 rimane valido fino al 31 agosto 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1222/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89 (2), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione di un aiuto per talune varietà di riso di tipo o profilo «indica» in Portogallo (6), ha esteso al Portogallo l'applicazione dell'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che l'obiettivo dell'aiuto alla produzione è di promuovere la riconversione varietale della produzione risicola verso tipi di riso più richiesti sul mercato comunitario; che le varietà richieste implicano rese agronomiche di solito inferiori a quelle delle varietà tradizionalmente coltivate; considerando che occorre stabilire l'aiuto alla produzione a un livello che permetta di compensare la riduzione di reddito derivante dalla minore resa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio, del 18 dicembre 1987, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 823/89 (8), determina in particolare le zone della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 e che saranno state seminate durante la campagna 1989/1990 è fissato, per i paesi di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87, a 300 ecu per ettaro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 63.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1223/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1008/86 che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabili alla fecola di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, data la situazione particolare del settore della fecola di patate, il regolamento (CEE) n. 2727/75 ha previsto la possibilità di adottare tutte le misure necessarie per questo settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1008/86 (3) prevede, da un lato, il versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989 e, dall'altro, che il Consiglio decide prima del 1° aprile 1989 sulle misure applicabili a decorrere dalle campagne di commercializzazione 1989/1990;

considerando che i vincoli specifici, soprattutto di ordine strutturale, che gravano sul settore della fecola di patate giustificano il mantenimento di una disposizione di correzione a favore di questo settore che prevede il versamento di un adeguato premio speciale; considerando che la concessione di questo premio a favore del settore della fecola deve essere subordinata al pagamento del prezzo minimo al produttore di patate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, gli Stati membri versano ai fabbricanti di fecola di patate un premio di 18,70 ecu per tonnellata di fecola prodotta.

La concessione del premio è subordinata alla condizione che il fabbricante di fecola abbia versato al produttore di patate il prezzo minimo previsto all'articolo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stato membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1224/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna cerealicola 1989/1990, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 1223/89 (²), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai termini del regolamento (CEE) n. 1008/86, occorre che il Consiglio fissi un prezzo minimo che i fabbricanti di fecola devono versare ai produttori di patate, franco stabilimento, per le patate utilizzate nella fabbricazione di fecola; che la concessione del premio ai fabbricanti di fecola è subordinata al pagamento di tale prezzo minimo;

considerando che i prezzi di fornitura delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola devono restare connessi fra loro, per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra i produttori di fecola e di amido, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare ai produttori di patate, franco stabilimento, per la quantità di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola, è di 256,80 ecu per la campagna cerealicola 1989/1990.

Tale prezzo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.

⁽²⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1225/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSÍGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (5), definisce la nozione di piccolo produttore di olio di oliva che beneficia del regime particolare previsto da detto articolo; che, soprattutto per ragioni di buona gestione amministrativa, conviene rivedere questa definizione;

considerando che l'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che il prezzo d'acquisto all'intervento dei semi oleosi è pari al 94 % del prezzo d'intervento fissato dal Consiglio per ogni campagna di commercializzazione; che sono applicabili ai prodotti acquistati all'intervento le maggiorazioni mensili nonché i premi nel caso di semi di colza «doppio zero»; che in caso di superamento dei quantitativi massimi garantiti, il prezzo d'acquisto deve essere adeguato di un importo pari a quello di cui è adeguato l'aiuto; che a fini di chiarezza occorre precisare questa disposizione;

considerando che la vendita della produzione di semi di colza, di ravizzone e di girasole agli organismi d'intervento dovrebbe essere eccezionale; che ai fini di una sana gestione del mercato è opportuno favorire la vendita di questa produzione alle imprese utilizzatrici; che è pertanto opportuno limitare la possibilità per i produttori di rivolgersi agli organismi d'intervento;

considerando che l'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce il momento a partire dal quale si applicano le maggiorazioni mensili; che per una maggiore flessibilità è opportuno che tale momento sia determinato nel regolamento che fissa le maggiorazioni mensili applicabili a ogni campagna;

considerando che nel settore dell'olio d'oliva la fissazione anticipata della restituzione è stata prevista ai fini della stabilità delle transazioni commerciali; che l'esperienza ha però mostrato che in alcune circostanze, in particolare in caso di ricorso anormale degli interessati a questo sistema, si potevano temere delle difficoltà sul mercato interessato;

considerando che per ovviare a tale situazione occorre prendere rapidamente delle misure; che occorre pertanto prevedere la possibilità, per la Commissione, di adottare tali misure previo parere del comitato di gestione o, in caso di urgenza, senza attendere la riunione di quest'ultimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5:
 - paragrafo 1, secondo e sesto comma,
 - paragrafo 2, primo trattino,

la cifra «300» è sostituita dalla cifra «400».

- 2) All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:
 - «4. Se dall'esame della situazione di mercato risultano delle difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione o se difficoltà di questo tipo rischiano di verificarsi, può essere deciso secondo la procedura prevista all'articolo 38 di sospendere l'applicazione di queste disposizioni per il lasso di tempo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione, dopo aver esaminato la situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione a sua disposizione, può decidere di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titoli accompagnate dalle domande di fissazione anticipata introdotte durante il periodo di sospensione non sono ricevibili.»

- 3) Il testo dell'articolo 24 bis, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Per i semi di colza e di ravizzone denominato "doppio zero", il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati di un premio.»
- 4) Il testo dell'articolo 25, primo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati mensilmente, per cinque

⁽¹⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽³⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

mesi almeno, per un periodo da determinare a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e di ravizzone e dall'inizio del quarto mese della campagna per i semi di girasole, di un importo identico per questi tre prezzi.»

5) Il testo dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Un organismo d'intervento acquista dal 1° novembre al 31 maggio o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna e in Portogallo, dal 1° agosto al 30 aprile, alle condizioni stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli sono offerti. Il prezzo d'acquisto all'intervento è pari al 94% del prezzo d'intervento. Eventualmente, tale

prezzo d'acquisto è aumentato delle maggiorazioni mensili e del premio di cui all'articolo 24 bis e adeguato dell'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989 per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone, a decorrere dal 1° agosto 1989 per i semi di girasole e a decorrere dal 1° novembre 1989 per l'olio d'oliva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1226/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1225/89 ha modificato la definizione dei piccoli produttori, di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE; che occorre adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2261/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 892/88 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato come segue:

- all'articolo 2, paragrafo 4 la cifra «200» è sostituita da «400»
- 2) All'articolo 2, paragrafo 5, primo comma la cifra «200» è sostituita da «400».
- 3) All'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera b) la cifra «200» è sostituita da «400».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3026/66.

⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1227/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, l'articolo 234, paragrafo 2 e l'articolo 290, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare il prezzo indicativo alla produzione per l'olio d'oliva si deve tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori:

considerando che il suddetto prezzo indicativo deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto all consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna e in Portogallo

le modalità per il ravvicinamento dei prezzi di intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo sono previste all'articolo 92, paragrafo 2, secondo trattino, e all'articolo 290, paragrafo 2, secondo trattino dell'atto di adesione;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produ-

ad un livello del prezzo d'intervento dell'olio d'oliva differente da quello dei prezzi comuni; che, dopo l'adeguamento dell'«acquis communautaire» nel settore delle materie grasse,

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio della campagna; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione degli aiuto spagnoli e portoghesi ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento sono fissati per una qualità tipo determinata; che sussistono ancora i motivi che avevano indotto ad assumere come qualità tipo la qualità valida per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che è pertanto opportuno mantenere immutata tale qualità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori può essere destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola; che siffatte azioni sono necessarie in talune regioni produttrici; che è pertanto opportuno destinare al finanziamento di dette azioni una parte di tale aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare la percentuale dell'aiuto alla produzione da trattenere per le organizzazioni riconosciute dei produttori d'olio d'oliva e le loro unioni per contribuire alla copertura delle spese connesse alle attività svolte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 20 quater dello stesso regolamento; che tenuto conto delle spese prevedibili per la campagna 1989/1990 è opportuno fissare detta percentuale ad un livello che consenta di coprire le succitate spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

a) prezzo indicativo alla produzione:
 322,56 ecu per 100 chilogrammi;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- b) aiuto alla produzione:
 - per la Spagna:

33,36 ecu per 100 chilogrammi,

- per il Portogallo: 28,38 ecu per 100 chilogrammi,
- per la Comunità a dieci:

70,95 ecu per 100 chilogrammi;

- c) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media che è inferiore a 400 kg di olio d'oliva per campagna:
 - per la Spagna:

36,91 ecu per 100 chilogrammi,

- per il Portogallo: 31,93 ecu per 100 chilogrammi,

— per la Comunità a dieci:

81,76 ecu per 100 chilogrammi;

- d) prezzo d'intervento:
 - per la Spagna 165,21 ecu per 100 chilogrammi,
 - per il Portogallo: 205,87 ecu per 100 chilogrammi,
 - per la Comunità a dieci:

216,24 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3,3 grammi per 100 grammi di pro-

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il 2% dell'aiuto alla produzione corrisposto agli olivicoltori è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva in ogni Stato membro produttore.

Articolo 4

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la percentuale dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE per le organizzazioni di produttori d'olio d'oliva o le loro unioni riconosciute in applicazione di detto regolamento, è fissata all'1,5%.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1228/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 4 e l'articolo 24 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento applicabili ai semi di colza, di ravizzone e di girasole occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che i prezzi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole devono essere fissati per qualità tipo determinate; che è opportuno che le qualità tipo vengano stabilite tenendo conto delle qualità medie dei semi raccolti nella Comunità; che per i semi di colza, di ravizzone e di girasole la qualità definita per la campagna 1988/1989 corrisponde a tali esigenze e può quindi essere mantenuta per la campagna 1989/1990;

considerando che, a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento vanno fissati, per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, al livello indicato qui di seguito;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

considerando che l'importo da aggiungere al prezzo indicativo, al prezzo di intervento ed al prezzo di acquisto all'intervento per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» deve essere fissato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati come segue:

- a) prezzo indicativo per i semi di colza e di ravizzone:
 - 41,45 ecu per 100 chilogrammi per la Spagna;
 - 45,02 ecu per 100 chilogrammi per gli altri Stati membri;
- b) prezzo d'intervento per i semi di colza e ravizzone:
 - 37,19 ecu per 100 chilogrammi per la Spagna;
 - 40,76 ecu per 100 chilogrammi per gli altri Stati membri;
- c) prezzo indicativo per i semi di girasole:
 - 48,00 ecu per 100 chilogrammi per la Spagna;
 - 58,35 ecu per 100 chilogrammi per gli altri Stati membri:
- d) prezzo d'intervento per i semi di girasole:
 - 43,12 ecu per 100 chilogrammi per la Spagna;
 - 53,47 ecu per 100 chilogrammi per gli altri Stati membri.

Articolo 2

I prezzo di cui all'articolo 1 si applicano a semi alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile:

 a) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità e il 40% di olio, per i semi di colza e di ravizzone;

⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

b) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità e il 44% di olio, per i semi di girasole.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo da aggiungere al prezzo indicativo, al prezzo di intervento e al prezzo di acquisto all'intervento dei semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissato a 2,50 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile:

- a decorrere dal 1º luglio 1989 per i semi di colza e di ravizzone;
- a decorrere dal 1º agosto 1989 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1229/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (2), in particolare l'articolo 25,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo di cui sono maggiorati mensilmente, durante un periodo da determinarsi a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e di ravizzone e dall'inizio del quarto mese della campana per i semi di girasole, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché stabilire il numero di mesi durante cui sono applicate le suddette maggiorazioni; che tale importo deve essere identico per i tre prezzi;

considerando che dette maggiorazioni, uguali per ciascun mese, devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di ammasso e di interessi accertate nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di ammasso in base al costo di magazzinaggio dei semi in locali adeguati ed ai costi di manutenzione necessari per la loro buona conservazione; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del saggio considerato normale per le regioni produttrici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza e di ravizzone è fissato a 0,278 ecu per 100 chilogrammi.
- 2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili durante sette mesi, a decorrere dal quinto mese della campagna.

Articolo 2

- 1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo di acquisto all'intervento dei semi di girasole è fissato a 0,331 ecu per 100 chilogrammi.
- 2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili durante sette mesi, a decorrere dal quarto mese della campagna.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee.

Esso è applicabile:

- a decorrere dal 1 ° luglio 1989 per i semi di colza e di ravizzone;
- a decorrere dal 1 ° agosto 1989 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento n. 724/67/CEE che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna, nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che il regolamento n. 724/67/CEE (4) ha in primo luogo l'obiettivo di evitare la presa in consegna, da parte degli organismi d'intervento, dei semi oleosi raccolti a titolo di una nuova campagna ai prezzi più vantaggiosi applicabili per gli ultimi mesi della campagna precedente, in determinate zone della Comunità dove il raccolto può iniziare prima dell'inizio della campagna; che l'esperienza ha mostrato che era sufficiente limitare il periodo in causa all'ultimo mese della campagna in corso; che l'attuale normativa prevede l'applicazione delle maggiorazioni mensili fino al penultimo mese della campagna incluso; che la redazione attuale dell'articolo 1 del regolamento n. 724/67/CEE è in contraddizione con le disposizioni già citate e deve pertanto essere modificata;

considerando che è anche opportuno introdurre in questa occasione la nozione di prezzo d'acquisto all'intervento, utilizzata all'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 724/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il prezzo che gli organismi d'intervento pagano i semi di colza, di ravizzone e di girasole consegnati durante l'ultimo mese della campagna di commercializzazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento valido all'inizio della campagna in corso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile:

- a decorrere dal 1º luglio 1989 per i semi di colza e di ravizzone,
- a decorrere dal 1° agosto 1989 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1231/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, ai fini di una buona amministrazione e per migliorare l'efficacia economica dell'integrazione attraverso l'eventuale fissazione anticipata da parte degli operatori, è opportuno introdurre per i semi di soia la procedura di identificazione applicata ai semi oleosi di cui al regolamento n. 136/66/CEE (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (5), ed istituire dei titoli;

considerando che nell'interesse di una buona amministrazione è opportuno utilizzare tali titoli anche in caso di fissazione anticipata dell'importo dell'integrazione; che in tal caso, per evitare operazioni speculatorie, occorre subordinare il rilascio del titolo alla costituzione di una garanzia che assicuri l'impegno ad identificare i semi durante il periodo di validità del titolo;

considerando che è inoltre opportuno prevedere, a titolo transitorio, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, che l'identificazione possa aver luogo al momento della consegna dei semi di soia al primo acquirente non trasformatore, sotto riserva che quest'ultimo risponda a determinate condizioni;

considerando che per facilitare al produttore d'olio o al produttore di alimenti per animali il calcolo del prezzo di costo del suo prodotto è opportuno evitare che il livello dell'integrazione dipenda dal momento della trasformazione; che è pertanto opportuno determinare l'importo dell'integrazione in funzione del giorno dell'identificazione dei semi;

considerando che occorre definire i principi in base ai quali l'importo dell'integrazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato in caso di situazione anormale; che occorre inoltre stabilire le condizioni di fissazione anticipata del suo importo;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di modificare l'importo dell'integrazione e di sospenderne la fissazione anticipata per rimediare ad una situazione anormale sul mercato dei semi nella Comunità; che a tal fine è indicato prevedere che il vantaggio della fissazione anticipata sia concesso soltanto al termine di un breve periodo successivo alla presentazione della domanda, periodo durante il quale viene valutata la situazione del mercato;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2194/85 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3555/88 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2194/85 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «Tuttavia, su richiesta del primo acquirente, l'integrazione può essere versata anticipatamente non appena sono stati identificati i semi, a condizione di fornire una cauzione di importo equivalente a quello dell'anticipo dell'integrazione.»
- 2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 4

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «identificazione» l'atto mediante il quale l'organismo competente dello Stato membro attesta, su richiesta dell'interessato, che per il quantitativo di semi di soia oggetto della domanda l'importo dell'integrazione da concedere è quello valido il giorno della presentazione della domanda.

Tuttavia l'importo dell'integrazione valido il giorno della presentazione della domanda della parte "fissazione anticipata" del titolo di cui all'articolo 4 bis, adeguato conformemente all'articolo 4 quater, è applicato, su richiesta dell'interessato ai semi identificati durante il periodo di validità della parte "fissazione anticipata" del certificato.

L'identificazione dei semi ha luogo a partire dal loro ingresso nell'impresa dove essi saranno trasformati e prima della loro trasformazione.

2. Su richiesta dell'interessato, lo Stato membro procede all'identificazione dei semi.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 7.

- 3. Tuttavia nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e fino al 31 dicembre 1992, l'identificazione dei semi ha luogo a partire dal loro ingresso nei magazzini del primo acquirente riconosciuto, non trasformatore e prima della loro consegna al trasformatore.
- 4. La domanda d'identificazione deve vertere sulla totalità del quantitativo ricevuto a titolo di una o più dichiarazioni di consegna riferentisi a uno o più contratti e firmate dal produttore e dal primo acquirente. La domanda d'identificazione deve essere presentata dopo la presentazione di tali contratti o dichiarazioni. Se la domanda è presentata:
- a) dal primo acquirente che trasforma i semi di soia, essa lo obbliga a trasformare la produzione o il quantitativo indicato entro un periodo da determinare;
- b) dal primo acquirente, diverso dal trasformatore, essa lo obbliga a consegnare o a vendere il quantitativo indicato ad un trasformatore entro un periodo da determinare.

Articolo 4 bis

È istituito un titolo comunitario in due parti, di cui una destinata a fornire la prova che i semi raccolti nella Comunità sono stati identificati e l'altra per attestare, se del caso, che l'importo dell'integrazione è stato fissato in anticipo. Le due parti del titolo sono rilasciate dagli Stati membri a ogni interessato rispondente alle condizioni di cui all'articolo 2 che ne faccia domanda.

Articolo 4 ter

Fatto salvo l'articolo 4 quinquies, la parte "fissazione anticipata" del titolo di cui all'articolo 4 bis è rilasciata il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda.

Inoltre, il rilascio della parte "fissazione anticipata" del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che assicuri l'impegno di chiedere l'identificazione dei semi durante il periodo di validità di questa parte del titolo. La cauzione resta acquisita totalmente o parzialmente se entro questo periodo la domanda d'identificazione non è effettuata oppure è effettuata soltanto per una parte dei quantitativi di cui si tratta.

Articolo 4 quater

- 1. In caso di fissazione anticipata dell'integrazione, l'importo dell'integrazione applicabile il giorno della presentazione della domanda è adeguato in funzione:
- a) della differenza esistente tra il prezzo d'obiettivo valido lo stesso giorno e quello valido il giorno dell'identificazione dei semi e
- b) eventualmente, di un importo correttivo.
- 2. L'importo correttivo di cui al paragrafo 1, lettera b) è calcolato in relazione alla tendenza dei prezzi dei semi di cui si tratta sul mercato mondiale.
- 3. Se i prezzi del mercato mondiale a termine non possono essere determinati, l'importo correttivo è fissato per il mese o i mesi in causa a un livello tale che l'integrazione sia uguale a zero.

Articolo 4 quinquies

- 1. In caso di situazione anormale sul mercato dei semi di soia nella Comunità e qualora tale situazione provochi o rischi di provocare una perturbazione dello smaltimento normale dei prodotti raccolti nella Communità, può essere deciso, nel caso in cui la parte "fissazione anticipata" del titolo non è ancora stata rilasciata, di sospendere la fissazione anticipata dell'integrazione per il periodo necessario al ripristino dell'equilibrio del mercato.
- 2. La sospensione della fissazione anticipata è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Tuttavia, in caso urgente, la Commissione può decidere questa sospensione; in tal caso la durata della sospensione non può superare sette giorni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1232/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di soia, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85 dispone in particolare che occorre fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; che a tal riguardo occorre mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi;

considerando che l'applicazione di questi criteri dà luogo alla fissazione del prezzo d'obiettivo ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo da determinarsi tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1988/1989 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli ai livelli indicati qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia è fissato:

- a) per la Spagna a 45,99 ecu per 100 chilogrammi;
- b) per gli altri Stati membri a 55,85 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi:

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile,
- .
- con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 14% di umidità e il 18% di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) Nº 1233/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo dei semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1491/85, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di soia al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri

previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo dei semi di soia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato:

- a) per la Spagna a 39,08 ecu per 100 chilogrammi;
- b) per gli altri Stati membri a 48,94 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1232/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia (4).

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 28.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1234/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo dei semi di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 (²), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di lino occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; che al riguardo è opportuno mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi;

considerando che in applicazione di questi criteri il prezzo di obiettivo deve essere fissato allo stesso livello di quello per la campagna di commercializzazione precedente;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi

differente da quello dei prezzi comuni; che in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'atto di adesione è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo da determinarsi tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1988/1989 corrisponde a tale requisito e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo d'obiettivo dei semi di lino è fissato:

- a) per la Spagna a 49,68 ecu per 100 chilogrammi.
- b) per gli altri Stati membri a 55,41 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi:

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e
- con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 9 % di umidità e il 38 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) Nº 1235/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2771/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3207/88 (5), e (CEE) n. 2777/75 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87 (7), prevedono la fissazione trimestrale dei prezzi limite e dei prelievi sulla base, in particolare, dei prezzi dei cereali foraggeri; che, data questa stretta interdipendenza e tenendo conto della data di inizio della campagna del settore dei cereali al 1° luglio, occorre spostare di un mese le date relative all'applicazione dei prezzi limite e dei prelievi in questi settori; che, di conseguenza, i trimestri coincideranno con i trimestri dell'anno civile;

considerando che gli articoli 5 e 7 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 prevedono, tra l'altro, il riesame dei dati utilizzati per fissari i coefficienti di derivazione e gli importi forfettari almeno una volta l'anno; che, dall'esperienza acquisita nella gestione dei mercati delle uova e della carne di pollame e in base a considerazioni di ordine pratico, risulta che dette disposizioni non sono più appropriate e vanno pertanto soppresse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) è soppresso.
- (1) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 49.
- (2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989.
- (3) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (4) GU n. L 282 dell 1. 11. 1975, pag. 49.
- (5) GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 2.
- (6) GU n. L 282 dell 1. 11. 1975, pag. 77.
- (7) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.

- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Il prelievo applicabile alle uova in guscio è composto da:
 - a) un elemento pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, del quantitativo di cereali foraggeri necessari per produrre nella Comunità un chilogrammo di uova in guscio.

I prezzi dei cereali foraggeri nella Comunità sono stabiliti una volta l'anno per un periodo di dodici mesi con inizio il 1° luglio, in funzione dei prezzi di entrata e delle loro maggiorazioni mensili. Essi servono a fissare il prelievo a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.

I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale sono stabiliti trimestralmente in base ai prezzi di tali cereali rilevati durante il periodo di cinque mesi precedenti di un mese il trimestre per il quale detto elemento è calcolato.

Tuttavia, al momento delle fissazioni del prelievo valido a decorrere dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, viene tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali foraggeri sul mercato mondiale soltanto se alla stessa data ha luogo una nuova fissazione del prezzo limite;

 b) un elemento pari al 7 % della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri precedenti il 1° aprile di ogni anno.

Tale elemento è stabilito una volta l'anno per un periodo di dodici mesi, con inizio il 1° luglio.»

- 3) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. I coefficienti che esprimono i quantitativi e il rapporto di cui al paragrafo 1 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 17.»
- 4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, al momento della fissazione del prezzo limite, valido a decorrere dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, viene tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali foraggeri sul mercato mondiale soltanto se il prezzo di tale quantitativo registra una variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2777/75 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) è soppresso.
- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Il prelievo applicabile al pollame macellato è composto da:
 - a) un elemento pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, del quantitativo di cereali foraggeri necessari per produrre nella Comunità un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie.

I prezzi dei cereali foraggeri nella Comunità sono fissati una volta l'anno per un periodo di dodici mesi, con inizio il 1° luglio, in funzione dei prezzi di entrata e delle loro maggiorazioni mensili. Essi servono a fissare il prelievo a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.

I prezzi dei cereali foraggeri sul mercato mondiale sono fissati trimestralmente sulla base dei prezzi di tali cereali registrati per il periodo di cinque mesi precedente di un mese il trimestre per il quale detto elemento è calcolato.

Tuttavia, al momento delle fissazioni del prelievo valido a decorrere dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, viene tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali foraggeri sul mercato mondiale soltanto se alla stessa data ha luogo una nuova fissazione del prezzo limite;

- b) un elemento pari al 7 % della media dei prezzi limite valida per i quattro trimestri precedenti il 1° aprile di ogni anno.
 - Questo elemento è fissato una volta l'anno per un periodo di dodici mesi, con inizio il 1º luglio.»
- 3) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «3. I coefficienti che esprimono i rapporti di cui al paragrafo 1 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 17.»
- 4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «Tuttavia, al momento della fissazione del prezzo limite, valido a decorrere dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, viene tenuto conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali foraggeri sul mercato mondiale soltanto se il prezzo di tale quantitativo registra una variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elemeni e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1236/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno evitare che le misure di controllo della produzione vinicola previste dalle misure strutturali concernenti le superfici destinate alla produzione di uva da vino siano ostacolate da reimpianti realizzati con diritti nati con l'estirpazione di superfici di viti di altre categorie per quanto riguarda l'utilizzazione normale delle uve ottenute; che è pertanto necessario prevedere che sulle superfici oggetto di estirpazione possano essere effettuati reimpianti soltanto con viti della stessa categoria d'utilizzazione di quelle estirpate;

considerando che è opportuno estendere la possibilità, già esistente per la distillazione preventiva, di conferire alla distillazione obbligatoria, oltre ai vini da tavola, i vini atti a diventare vino da tavola, per evitare in particolare l'arricchimento di questi ultimi per la trasformazione in vino da tavola, l'unico ammissible per detta distillazione;

considerando che occorre inoltre aggiornare taluni riferimenti a regolamentazioni nel campo delle strutture di produzione;

considerando che conviene pertanto mdoficare il regolamento (CEE) n. 822/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 2, il terzo comma è completato dai termini seguenti:
 - «e del regolamento (CEE) n. 797/85.»
- 2) All'articolo 7, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
 - «Nell'esercizio del diritto di reimpianto possono essere utilizzate soltanto varietà di viti appartenenti, nella classificazione delle varietà di viti stabilita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, alla stessa categoria di utilizzazione delle varietà di viti dalla cui estirpazione è derivato il diritto di reimpianto.»
- 3) Il testo dell'articolo 39, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «Se per una camapgna viticola il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenta una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria di vino da tavola e del vino atto a diventare vino da tavola.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 71.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽³⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 55.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1237/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (²), in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la maggior parte dei vini da tavola recanti un'indicazione geografica o una delle menzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera i) del regolamento (CEE) n. 355/79 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3485/87 (⁴), che evocano il carattere tipico regionale di tali vini sono ormai così conosciuti sul mercato che non è più necessario esigere rechino obbligatoriamente la menzione «vino da tavola»; che conviene pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 355/79 in conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 355/79 è modificato come segue:

- 1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
 - «a) della menzione "vino da tavola", fatto salvo il paragrafo 3, lettera i), secondo comma;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 3, lettera i) è aggiunto il comma seguente:
 - «Per i vini da tavola designati con una delle denominazioni di cui al comma precedente l'indicazione "vino da tavola" non è obbligatoria.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1238/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1989/1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un equo tenore di vita, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che finora i prezzi d'orientamento erano fissati a livelli diversi per i vini rossi e i vini bianchi per tener conto della differenza di prezzo di tali vini sul mercato; che attualmente tale divario non è più giustificato dato il ravvicinamento dei prezzi di mercato; che tale divario implica inoltre metodi di vinificazione ingiustificati e, per il suo prezzo, il conferimento, in maniera sproporzionata, di vino rosso alla distillazione; che sembra opportuno eliminare tale divario abbassando il prezzo d'orientamento del vino rosso dei tipi R I, R II e aumentando quello del vino bianco di tipo A I in modo tale che la conseguente incidenza finanziaria media per il produttore e per il bilancio comunitario

sia neutra; che, per evitare forti variazioni, l'operazione va effettuata in due campagne viticole;

considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1989/1990, i prezzi d'orientamento per i vini da tavola sono fissati come indicato sotto:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità a dieci	Prezzo di orientamento della Spagna
RI	3,27 ecu/% vol/hl	2,64 ecu/% vol/hl
R II	3,27 ecu/% vol/hl	2,64 ecu/% vol/hl
R III	52,23 ecu/hl	42,23 ecu/hl
ΑI	3,17 ecu/% vol/hl	2,56 ecu/% vol/hl
A II	69,60 ecu/hl	56,24 ecu/hl
A III	79,49 ecu/hl	64,23 ecu/hl

2. Per la campagna viticola 1990/1991, sarà fissato uno stesso livello del prezzo di orientamento per i vini da tavola dei tipi R I, R II e A I della Comunità a dieci.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 72.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1239/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87 (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che nella Comunità sono prodotte varietà di sementi di riso (Oryza sativa) di tipo o profilo japonica e varietà di tipo o profilo indica; che per poter stabilire ove necessario livelli di aiuti diversi per questi due gruppi di varietà occorre distinguere i due gruppi di varietà in questione; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, nella colonna «Designazione delle merci», terza riga, i termini «Oryza sativa L.» sono sostituiti da

- »Oryza sativa L.»
- varietà tipo japonica
- varietà tipo indica»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 99.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1240/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/89 (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che per le sementi indicate nell'allegato al regolamento (CEE) n. 2358/71 che saranno commercializzate nelle campagne 1990/1991 e 1991/1992 la situazione del mercato nella Comunità e la sua prevedibile evoluzione non permettono di garantire un reddito equo ai produttori; che è opportuno compensare mediante un aiuto una parte delle perdite di produzione;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 prevede che l'importo dell'aiuto debba essere fissato in relazione alla necessità di assicurare un equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione nonché ai prezzi di tali prodotti sui mercati esterni;

considerando che le varietà di riso (Oryza sativa L.) di tipo o profilo indica disponibili nella Comunità non sono sempre ben adatte alle condizioni agroclimatiche delle regioni produttrici comunitarie; che tali varietà sono richieste dal mercato comunitario; che è pertanto opportuno differenziare l'aiuto concesso alle sementi di riso per promuovere la produzione di sementi di riso di tipo o profilo indica;

considerando che le varietà di tipo o profilo indica sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 3878/87 (6);

considerando che gli articoli 106 e 300 dell'atto di adesione prevedono che l'aiuto a favore delle sementi sia concesso in Spagna e in Portogallo conformemente agli articoli 79 e 246 di tale atto;

considerando che l'applicazione di questi criteri porta a fissare l'importo degli aiuti applicabili per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 ai livelli indicati negli allegati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi e di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 sono fissati conformemente agli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 100.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3.

ALLEGATO I

Campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 Aiuti applicabili nella Comunità a dieci

(in ecu/100 kg)

Codici NC	Designation July words	Importo	Importo dell'aiuto	
Codici NC	*Designazione delle merci	1990/1991	1991/1992	
	1. CERES			
1001 90 10	Triticum spelta L.	12,1	12,1	
1006 10 10	Oryza sativa L.			
	— varietà tipo japonica	12,9	12,9	
	— varietà tipo indica	15	15	
	2. OLEAGINEAE			
x 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessile)	23,8	23,8	
x 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	18,8	18,8	
x 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)	17,2	17,2	
		,-	,	
1200 20 40	3. GRAMINEAE	62.0	(2.0	
x 1209 29 40	Agrostis canina L.	63,8	63,8	
x 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	63,8	63,8	
x 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	63,8	63,8	
x 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	63,8	63,8	
x 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e C. Presl.	56,4	56,4	
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,3	45,3	
x 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	49,5	49,5	
1209 23 30	Festuca ovina L.	36	36	
x 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	36	36	
x 1209 23 10	Festuca rubra L.	31	31	
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7	
1209 25 90	Lolium perenne L.	20.4	20.4	
	— ad alta persistenza, tardivo o semitardivo — nuove varietà ed altre	29,4 21,8	29,4 21,8	
	a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	16,1	16,1	
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	17,7	17,7	
x 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	42,9	42,9	
x 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,2	70,2	
x 1209 29 70	Poa nemoralis L.	32,7	32,7	
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,4	32,4	
x 1209 29 20	Poa trivialis L.	32,7	32,7	
K 1207 27 20	,	32,7	32,7	
	4. LEGUMINOSAE			
x 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,7	30,7	
1209 29 50	Medicago lupulina L.	26,7	26,7	
x 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	17,8	17,8	
x 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	29,4	29,4	
x 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8	
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0	
x 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,5	38,5	
x 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	38,6	38,6	
x 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	38,5	38,5	
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,5	42,5	
x 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,5	59,5	
x 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,5	59,5	
x 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	38,5	38,5	
x 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0	
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7	
x 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1	

ALLEGATO II

Campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 Aiuti applicabili in Spagna

(in ecu/100 kg)

Codici NC	Decimanies J.W.	Importo	Importo dell'aiuto	
Codici NC	Designazione delle merci	1990/1991	1991/199	
	1. CERES			
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4	
1006 10 10	Oryza sativa L.			
	- varietà tipo japonica	12,9	12,9	
	— varietà tipo indica	15	15	
	2. OLEAGINEAE			
x 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessile)	16,7	20,3	
x 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	13,3	. 16,1	
x 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)	12,1	14,7	
•	3. GRAMINEAE	·		
x 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,3	54,6	
x 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,3	54,6	
x 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,3	54,6	
x 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,3	54,6	
x 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e C. Presl.	56,4	56,4	
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,3	45,3	
x 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,8	42,2	
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,7	
x 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	36	36	
x 1209 23 10	Festuca rubra L.	21,8	26,4	
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7	
1209 25 90	Lolium perenne L.	2.,,		
1207 20 70	ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	29,4	29,4	
	- nuove varietà ed altre	21,8	21,8	
	— a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	16,1	16,1	
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	17,7	17,7	
x 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,4	36,7	
x 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,2	70,2	
x 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9	
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,4	32,4	
x 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9	
	4. LEGUMINOSAE			
x 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,7	30,7	
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	22,8	
x 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	17,8	17,8	
x 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	29,4	29,4	
x 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8	
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0	
x 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,5	38,5	
x 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,9	
x 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,8	
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,5	42,5	
x 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,5	59,5	
x 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,5	59,5	
x 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,8	
x 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0	
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7	
x 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1	

ALLEGATO III

Campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 Aiuti applicabili in Portogallo

(in ecu/100 kg)

Codici NC	Designations della massi	Importo	Importo dell'aiuto	
Codici NC	Designazione delle merci	1990/1991	1991/199	
	1. CERES			
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4	
1006 10 10	Oryza sativa L.			
	- varietà tipo japonica	10,3	11,6	
	— varietà tipo indica	11	13	
	2. OLEAGINEAE			
x 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessile)	16,7	20,3	
x 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	13,3	16,1	
x 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)	12,1	14,7	
	3. GRAMINEAE			
x 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,3	54,6	
x 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,3	54,6	
x 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,3	54,6	
x 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,3	54,6	
x 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e C. Presl.	39,7	48,1	
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	32,1	38,7	
x 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,8	42,2	
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,7	
x 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	25,3	30,7	
x 1209 23 10	Festuca rubra L.	21,8	26,4	
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	12,4	15,1	
1209 25 90	Lolium perenne L.	20.7	25.4	
	— ad alta persistenza, tardivo o semitardivo — nouve varietà ed altre	20,7 15,5	25,1 18,7	
	a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	11,4	13,8	
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	12,4	15,1	
c 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,4	36,7	
x 1209 26 00	Phleum pratense L.	49,8	60	
x 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9	
1209 24 00	Poa pratensis L.	22,9	27,7	
c 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9	
	4. LEGUMINOSAE	,		
x 1209 29 90	4. LEGOMINOSAE Hedysarum coronarium L.	21,6	26.2	
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	26,2 22,8	
1209 29 30 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	12,5	15,2	
c 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	20,7	25,1	
x 1209 21 00 x 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	11,9	14,4	
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0	
c 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	27,1	32,8	
c 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,9	
1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,8	
1209 22 10	Trifolium pratense L.	29,9	36,2	
1209 22 10	Trifolium repens L.	41,8	50,7	
x 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	41,8	50,7	
k 1209 22 30 k 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,8	
c 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0	
1209 29 11	Vicia sativa L.	18,3	22	
x 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	13,4	16,3	

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

relativa alla concessione di un aiuto all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti da parte di alcuni Stati membri

(89/311/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma,

viste le richieste presentate dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana,

considerando che l'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (²), ha reso applicabili gli articoli 92, 93 e 94 del trattato alla produzione e alla commercializzazione dei vini e dei mosti;

considerando che il Consiglio, con la decisione 88/415/CEE (3), ha deciso che l'aiuto nazionale all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti concesso in alcuni Stati membri deve essere considerato compatibile con il mercato comune per la campagna di commercializzazione viticola 1988/1989;

considerando che tale aiuto nazionale, data la situazione fortemente in eccedenza del mercato dei vini da tavola e dei mosti, ha, all'inizio della campagna, lo stesso scopo di risanamento del suddetto mercato che le misure intese a stabilizzare il mercato applicate a livello comunitario;

considerando che, per evitare un passaggio troppo brusco ad un regime che escluda l'aiuto nazionale all'ammasso privato a breve termine, occorre prevedere la continuità del versamento dell'aiuto in taluni Stati membri, sia pure limitando il periodo in cui l'aiuto può essere concesso;

considerando che, in queste condizioni, continuano ad esistere circostanze eccezionali che consentono di ritenere tale aiuto compatibile con il mercato comune anche per la campagna di commercializzazione viticola 1989/1990 fino al 15 dicembre 1989,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto nazionale all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti concesso in Francia e in Italia è ritenuto compatibile con il mercato comune per la campagna di commercializzazione viticola 1989/1990 fino al 15 dicembre 1989.

Articolo 2

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 42.